Associazione Internazionale Esorcisti - A.I.E.
Casella Postale 212
00120 Città del Vaticano (SCV)

STATUTO

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE ESORCISTI

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE ESORCISTI

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE ESORCISTI (A.I.E.)

Roma, 16 luglio 2018

In copertina:
Carlo Maratta
Madonna in gloria tra i santi Francesco di Sales e Tommaso Villanova
Chiesa di sant'Agostino, Siena

PRESENTAZIONE DEL NUOVO STATUTO

In data 13 giugno 2014, con Decreto Prot. N. 20141257, la *Congregazione per il Clero*, a norma del can. 322, §1, conferiva alla nostra *Associazione Internazionale Esorcisti* la personalità giuridica in qualità di associazione privata internazionale di fedeli, approvandone, al tempo stesso, lo Statuto a norma del can. 322, §2.

Questi ultimi, frutto di un lavoro redazionale iniziato prima della mia Presidenza, si sono però rivelati assai presto inadeguati al governo di una realtà come l'A.I.E., che nel corso di questi ultimi anni ha goduto di un notevole incremento, sia in termini di iscritti, sia in termini di attività.

Da qui la decisione, dopo conveniente riflessione e preghiera e dopo opportune consultazioni dentro e fuori il nostro ambito associativo, di dare inizio ad un lavoro di revisione dello Statuto, per il quale ci si è avvalsi della consulenza di tre esperti canonisti dell'AIE, Padre Piermario Burgo (Italia), Mons. Rubens Miraglia Zani (Brasile) e Mons. Karol Orlita (Repubblica Ceca).

Tale lavoro si è concluso con la richiesta da me fatta a tutti i soci dell'A.I.E., in data 30 marzo 2017, di pronunciarsi:

1) circa la maggiore idoneità del nuovo testo di Statuto abbozzato, rispetto al testo approvato nel 2014, ad esprimere la natura dell'Associazione Internazionale Esorcisti in vista del raggiungimento dei fini associativi;

2) sull'opportunità che la Presidenza dell'Associazione chiedesse alla Congregazione per il Clero di dispensare in via straordinaria dall'applicazione dell'Art. 27 dello Statuto in vigore, al fine di esaminare la nuova proposta di Statuto e, in caso lo ritenesse conveniente, approvarlo a tutti gli effetti.

Avuto il parere favorevole della maggioranza dei soci, il 5 maggio 2017 ho dato inizio, presso la *Congregazione per il Clero*, alle pratiche necessarie alla *recognitio* della nuova proposta di Statuto e alla sua eventuale approvazione. L'*iter* si è felicemente concluso in data 16 luglio 2018, giorno in cui il Cardinale Prefetto del suddetto Dicastero, S. Em. Beniamino Stella, ha concesso l'approvazione del nuovo Statuto per il tempo di cinque anni.

Il termine indicato nel Decreto di approvazione rappresenta una saggia misura prudenziale, che consentirà alla nostra Associa-zione di sperimentare "sul campo" la validità della revisione realizzata, in vista di eventuali "aggiustamenti".

Ringrazio tuti coloro che hanno profuso tempo e fatiche per il miglioramento di questo strumento, indispensabile al governo e alla vita dell'A.I.E., nonché quanti, con la loro preghiera e loro sacrifici, ne hanno impetrato la grazia.

Viva riconoscenza va, da parte di tutti i soci dell'A.I.E., alla *Congregazione per il Clero* a motivo dell'impegno profuso nell'*iter* di approvazione, per il costante incoraggiamento con cui accompagna l'attività della nostra Associazione e per la promo-zione che sta dando al ministero dell'esorcismo nella Chiesa.

Ma soprattutto ringraziamo la Madonna, a cui l'A.I.E. è consacrata e che sempre, come Madre e come Regina, ci dimostra la Sua sollecitudine, guidandoci, sostenendoci e intercedendo per noi. Possa l'*Associazione Internazionale Esorcisti* essere, nelle Sue mani immacolate, uno strumento valido ed efficace nella lotta contro Satana e il mondo delle tenebre, per la maggior gloria di Dio e la salvezza di tutti i suoi figli.

Roma, 21 luglio 2017
San Lorenzo da Brindisi

Il presidente *dell'Associazione Internazionale Esorcisti*
Padre Francesco Bamonte, icms

CONGREGATIO PRO CLERICIS

Prot. N. 2018 2369

Considerato che:

- con Decreto Prot. N. 2014 1257, del 13 giugno 2014, la Congregazione per il Clero ha approvato gli Statuti dell'Associazione Internazionale Esorcisti (A.I.E.), erigendola in pari tempo come associazione privata internazionale di fedeli, ex cann. 322, §§ 1-2 e 116, § 2 CIC;

- con Lettera del 5 maggio 2017, il Presidente della A.I.E., P. Francesco Bamonte, ICMS, ha presentato alla Congregazione per il Clero la bozza di un nuovo Statuto, contenente alcune variazioni rispetto a quello del 2014, per la *recognitio* e l'eventuale approvazione;

- con Officio Prot. N. 391.102, del 29 Gennaio 2018, la Segreteria di Stato, appositamente consultata, ha espresso il proprio *nulla osta* all'approvazione della suddetta bozza di Statuto;

- con Lettera del 9 Aprile 2018, il Presidente della A.I.E., P. Francesco Bamonte, ICMS, ha inviato il testo definitivo dello Statuto, comprendente le modifiche suggerite dalla Congregazione per il Clero e confermate dalla Segreteria di Stato;

- con email del 9 Luglio 2018, il Presidente della A.I.E., P. Francesco Bamonte, ICMS, ha chiesto l'approvazione del suddetto testo:

omnibus rite perpensis, con il presente DECRETO

la Congregazione per il Clero **approva**
a decorrere dalla data odierna, per il tempo di 5 anni,
lo Statuto dell'*Associazione Internazionale Esorcisti*,
datato 16 Luglio 2018

Vaticano, 16 Luglio 2018
Memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Beniamino Card. Stella
Prefetto

Mons. Andrea Ripa
Sotto-Segretario

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
INTERNAZIONALE ESORCISTI (A.I.E.)

Art. 1 - L'Associazione Internazionale Esorcisti (A.I.E.) è un'Associazione privata di fedeli, dotata di personalità giuridica canonica, conferita con Decreto della Congregazione per il Clero, Prot. N. 2014 1257, del 13 giugno 2014, destinata principalmente al servizio dei sacerdoti che svolgono nella Chiesa il ministero di esorcista.

Art. 2 - La sede centrale dell'Associazione è a Roma, via Benevento n. 25

TITOLO I
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 - L'Associazione si propone come fini specifici:

§ 1. promuovere la prima formazione di base e la successiva formazione permanente degli esorcisti;

§ 2. favorire gli incontri tra gli esorcisti soprattutto a livello nazionale e internazionale, perché condividano le proprie esperienze e riflettano insieme sul ministero loro conferito;

§ 3. favorire l'inserimento del ministero dell'esorcista nella dimensione comunitaria e nella pastorale ordinaria della chiesa locale;

§ 4. promuovere la retta conoscenza di questo ministero nel popolo di Dio;

§ 5. promuovere studi sull'esorcismo nei suoi aspetti dogmatici, biblici, liturgici, storici, pastorali e spirituali;

§ 6. promuovere una collaborazione con persone esperte in medicina e psichiatria che siano competenti anche nelle realtà spirituali.

TITOLO II
APPARTENENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - All'Associazione Internazionale Esorcisti si può appartenere come soci in qualità di membro o in qualità di aggregato.

Art. 5 - Possono essere "soci membri" dell'Associazione soltanto i sacerdoti ai quali il ministero di esorcista viene affidato in modo stabile o «ad actum» a norma del can. 1172 del CIC e gli esorcisti emeriti. In questo Statuto il termine "esorcista" significa sempre "sacerdote esorcista".

Art. 6 - Possono essere "soci aggregati" fedeli chierici, consacrati e laici appartenenti a una delle seguenti categorie:

§ 1. gli «ausiliari» che coadiuvano gli esorcisti**,** membri della nostra Associazione, con continuità e con prestazioni strettamente attinenti all'esercizio di questo ministero;

§ 2. quanti, pur non offrendo prestazioni strettamente attinenti all'esercizio di questo ministero, accettano di essere spiritualmente accanto agli esorcisti e di sostenere la loro attività con la preghiera e con l'offerta a Dio della propria vita quotidiana. Tra questi fedeli hanno particolare rilievo le persone malate con la disponibilità a offrire la loro sofferenza a Dio, in unione alla passione redentrice di Cristo. Per questa seconda categoria di aggregati la Presidenza dell'Associazione disporrà una preghiera da recitare quotidianamente che esprima lo spirito di tale offerta. I loro nominativi saranno presentati dagli esorcisti iscritti all'Associazione alla Segreteria del gruppo linguistico di appartenenza, la quale provvederà ad inserirli in un apposito registro, ad inviare loro un attestato di benemerenza e ad inoltrare detti nominativi alla Segreteria centrale dell'Associazione;

§ 3. coloro che a titolo della propria professione o competenza collaborano direttamente con l'Associazione.

Art. 7 - Ammissione.

§ 1. Per divenire soci dell'Associazione occorre farne richiesta scritta alla Segreteria Centrale o alla Segreteria del proprio gruppo linguistico, che è ad essa collegata, allegando la seguente documentazione:

- **a)** Accettazione formale dello Statuto dell'Associazione.
- **b)** Per chi chiede all'Associazione di divenire socio in qualità di membro ai sensi dell'Art. 5, copia della licenza ricevuta dall'Ordinario del luogo della diocesi nella quale esercitano il ministero e, se necessario, anche del loro Ordinario proprio.
- **c)** Per chi chiede all'Associazione di divenire socio in qualità di aggregato ai sensi dell'Art. 6 § 1, lettera di presentazione dell'esorcista membro dell'Associazione del quale sono collaboratori, dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano.
- **d)** Gli appartenenti a un Istituto Religioso, a norma del can. 307 § 3, devono presentare il consenso del loro Superiore.

§ 2. L'ammissione si realizza nel momento in cui il Presidente dell'Associazione accetta la richiesta del candidato. L'appartenenza all'Associazione, a norma del canone 307 § 2, non pregiudica la facoltà di aderire ad altre associazioni.

§ 3. Dell'avvenuta ammissione venga redatto in triplice copia un documento firmato dal Presidente, che indichi la data a partire dalla quale viene computata l'effettiva appartenenza come membro o come aggregato all'Associazione.

Di tale documento, una copia deve essere conservata nell'archivio centrale dell'Associazione e le altre due trasmesse alla rispettiva Segreteria linguistica.

§ 4. Non può essere accettato come membro o come aggregato dell'Associazione Internazionale Esorcisti, chi aderisce ad associazioni, gruppi, entità la cui natura e finalità sono incompatibili con quelle della Chiesa o in modo manifesto ne appoggi l'attività.

Art. 8 - Decadenza e dimissione.

§ 1. Si cessa dall'appartenenza all'Associazione:

- **a)** per uscita volontaria manifestata per iscritto al Presidente;

b) per inadempienza dell'obbligo associativo di cui all'Art. 9 § 6 durante il tempo di due anni consecutivi, a meno che non intervenga una dispensa del Presidente;

c) nel caso degli aggregati di cui all'Art. 6 § 1, per il venir meno, per qualunque causa, del loro servizio di ausiliari, eccetto che intervenga una dispensa del Presidente;

d) per espressa dimissione a norma del presente Statuto.

§ 2. Sono cause di espulsione dall'Associazione:

a) per i membri della stessa, l'allontanamento dall'ufficio di esorcista, come misura disciplinare, da parte dell'autorità ecclesiastica;

b) per i membri e per gli aggregati chierici la perdita dello stato clericale;

c) l'incorrere in pene canoniche, inflitte o dichiarate;

d) comportamenti gravemente immorali sul piano oggettivo e notori;

e) comportamenti gravemente contrari alle norme stabilite dalla Chiesa per l'esercizio del ministero esorcistico e/o come tali giudicate dalla dottrina comune e dalla *probata* prassi esorcistica, indipendentemente da eventuali misure disciplinari dell'Autorità ecclesiastica competente;

f) comportamenti gravemente contrari alle finalità associative espresse nel presente Statuto e/o recanti danno al buon nome dell'Associazione o di uno o più associati;

g) l'incorrere, nell'ordinamento civile, in condanne penali per ragioni incompatibili con la natura e/o lo scopo dell'Associazione e la sua buona fama.

§ 3. L'accusato sarà sospeso dall'Associazione in attesa dei dovuti accertamenti riguardo la sua colpevolezza. Nel frattempo è impedito di presentarsi come Socio, di ricevere le pubblicazioni proprie dell'Associazione e partecipare alle attività della stessa.

§ 4. Il procedimento dell'espulsione è di esclusiva competenza del Presidente, il quale, dopo avere raccolto le prove, procederà per via amministrativa, non senza avere dato prima al socio accusato la possibilità di difendersi ed avere udito il suo Consiglio a norma del diritto.

§ 5. Nell'infausta eventualità che il Presidente dell'Associazione incorra in una delle fattispecie contemplate dal § 2 del presente articolo, il Vicepresidente, di propria iniziativa e/o su istanza di uno o più Consiglieri e/o di uno o più membri dell'Associazione, raccolte le prove deve convocare al più presto, nel luogo ritenuto più idoneo, il Consiglio di Presidenza, esporre i fatti ed avviare la discussione su ciò che è più opportuno fare per il bene dell'Associazione. Se il Consiglio, che in questa fattispecie deve agire a modo di collegio a norma del can. 119, giudicasse necessaria l'espulsione del Presidente, dopo avergli dato la possibilità di difendersi, prima di invitarlo a presentare le dimissioni dal suo ufficio e dalla stessa Associazione, applichi quanto stabilito nel par. § 3. Nel caso si rifiutasse, il Vicepresidente, a nome del Consiglio, deferisca il caso al competente dicastero della S. Sede. Se dovesse essere confermato il giudizio dato dal Consiglio dell'Associazione, una volta avutane la notifica, il Vicepresidente, divenuto ipso facto Presidente ad interim, dia inizio alla procedura di cui all'Art. 22 § 10 per l'elezione del nuovo Vicepresidente.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9 - L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti diritti e doveri:

§ 1. Rafforzare la comunione fraterna fra tutti i soci, in particolare mediante la preghiera, specialmente nella Celebrazione Eucaristica, e l'offerta a Dio del proprio sacrificio quotidiano gli uni per gli altri, al fine di sostenersi mutuamente nell'esercizio del proprio ministero o servizio.

§ 2. Offrire suffragi per i membri e aggregati defunti.

§ 3. Far conoscere agli altri soci, tramite la presidenza, eventuali attività di cui agli Art. 18 e 19 del presente Statuto.

§ 4. Ricevere le pubblicazioni dell'Associazione.

§ 5. Partecipare alle attività associative (congressi, raduni, ecc.) nelle modalità stabilite dalle rispettive Segreterie, centrale e linguistiche.

§ 6. Versare la quota stabilita dalla Presidenza nei modi e nei tempi stabiliti. Per tutta la durata del loro mandato sono esenti dal versa-

mento di detta quota il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio dell'Associazione, come anche coloro che, a titolo della propria professione o competenza, su incarico del Presidente svolgono un servizio stabile a favore dell'Associazione.

§ 7. Comunicare alla propria Segreteria linguistica e, tramite essa, alla Segreteria centrale il venire meno del servizio degli aggregati di cui all'Art. 6, § 1, come anche il decesso degli aggregati di cui tratta il suddetto articolo.

Art. 10 - I membri e gli aggregati dell'Associazione godono di tutte le grazie e i privilegi che vengono concessi alla medesima, a norma del canone 306 del Codice di Diritto Canonico che sanzionano i privilegi, le indulgenze e le altre grazie spirituali.

TITOLO III
ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - L'Associazione, attraverso l'organo di Presidenza, organizza come suo specifico un incontro internazionale degli esorcisti ogni due anni. Oltre ai membri all'Associazione, possono frequentare l'incontro altre persone, se autorizzate dal Presidente o da un suo delegato.

Art. 12 - L'Associazione, attraverso l'organo di Presidenza, cura la preparazione e la distribuzione:

§ 1. di uno strumento di collegamento rappresentato da una «Lettera Circolare», che viene inoltrata ai soci in versione digitale alcune volte durante l'anno e che contiene informazioni e avvisi vari riguardanti la vita dell'Associazione;

§ 2. di uno strumento di formazione permanente dal titolo: «Quaderni AIE», contenente articoli, studi, approfondimenti, aggiornamenti, interventi di esperti su temi riguardanti il ministero degli esorcismi e che viene inoltrata ai soci in versione digitale possibilmente ogni quattro mesi;

§ 3. degli *Atti* dei Convegni internazionali e, se giudicati di interesse per l'intera Associazione, dei Convegni nazionali annuali, inviati a tutti i soci in versione digitale.

Art. 13 - Oltre ai «Quaderni AIE», l'Associazione può produrre sussidi utili per il ministero degli esorcisti, per l'azione pastorale dei sacerdoti in cura d'anime, per l'utilizzo da parte delle associazioni e dei gruppi ecclesiali, come anche per l'uso personale dei singoli fedeli, nel pieno rispetto di ciò che il diritto dispone in tale materia.

Art. 14 - L'Associazione, attraverso l'organo di Presidenza, si impegna a contattare studiosi delle varie discipline antiche e moderne per averne la collaborazione specifica in relazione al ministero dell'esorcismo e per promuovere nuovi studi in questo settore.

Art. 15 - L'Associazione istituisce e mantiene aggiornato un archivio di documentazione dell'attività della medesima, della storia riguardante il ministero dell'esorcistato, degli studi relativi ad esso e dell'esperienza degli esorcisti.

Art. 16 - Nel rispetto delle competenze degli Ordinari del luogo, l'Associazione promuove incontri e seminari per la formazione e l'aggiornamento degli esorcisti e di coloro che li coadiuvano direttamente durante il rito degli esorcismi.

Art. 17 - L'Associazione favorisce la conoscenza nelle Chiese locali del ministero degli esorcisti e dei rituali degli esorcismi, rendendosi disponibile alle richieste degli Ordinari, dei sacerdoti e degli operatori pastorali per incontri, conferenze e tavole rotonde.

Art. 18 - I membri dell'Associazione possono organizzare altri incontri, a nome dell'Associazione stessa, solo se approvati per iscritto dal Presidente o, se impossibilitato, dal Vicepresidente.

Art. 19 - I membri non possono a titolo personale promuovere o organizzare attività a nome dell'Associazione, se non con il consenso del Presidente.

TITOLO IV
GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Organi di governo a livello centrale.

§ 1. Il servizio di governo dell'Associazione è affidato a un Presidente, a un Vicepresidente e a un Consiglio.

§ 2. L'incarico dei membri eletti per il servizio di governo dell'Associazione ha la durata di sei anni. L'incarico di Presidente e di Vicepresidente è rinnovabile per un secondo mandato, mentre non ci sono limiti per il rinnovo alla carica di Consigliere.

§ 3. Chi per due mandati consecutivi ha svolto l'incarico di Presidente non è impedito, alla scadenza del secondo mandato, dall'essere eletto Vicepresidente e viceversa. Entrambi, poi, cessato il loro incarico non sono impediti di essere eletti Coordinatori di un gruppo linguistico.

§ 4. Il Consiglio, presieduto dal Presidente e composto esclusivamente da membri dell'Associazione, è formato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, il cui insieme è costituito dai Coordinatori di ogni gruppo linguistico dell'Associazione e da uno a cinque membri scelti dal Presidente.

§ 5. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, si avvale di una Segreteria centrale, che ha la sua ubicazione nella medesima sede ufficiale dell'Associazione.

§ 6. La Segreteria centrale, alle dipendenze del Presidente, adempirà ai compiti organizzativi per mezzo di un Segretario generale e quelli amministrativi per mezzo di un Amministratore o Economo, il cui mandato ha la durata di sei anni e può essere rinnovato più volte. Il Segretario Generale e l'Economo sono nominati dal Presidente.

§ 7 Può essere nominato Segretario Generale od Economo qualunque fedele si distingua per integrità di vita e sia in possesso delle qualità richieste per il disimpegno del suo ufficio. Nel caso non siano già soci membri dell'Associazione, in seguito alla nomina ne divengono soci aggregati a norma dell'Art. 6 § 3.

Art. 21 - Organi di governo a livello particolare.

§ 1. A motivo dell'internazionalità dell'Associazione, i suoi membri possono costituirsi in gruppi linguistici al fine di perseguire meglio i fini associativi.

§ 2. Per gruppo linguistico si intende un gruppo di almeno 10 membri di una o più nazionalità aderenti ad una medesima lingua, riconosciuto dal Presidente dell'Associazione, dopo che questi ha udito il parere del suo Consiglio.

§ 3. Oltre al riconoscimento del Presidente, a norma del paragrafo precedente, un gruppo linguistico può costituirsi validamente solo se:

a) può esprimere un Coordinatore, eletto secondo il disposto del paragrafo successivo;

b) è in grado di costituire una Segreteria propria, funzionante in collegamento con la Segreteria centrale dell'Associazione.

§ 4. I Coordinatori dei gruppi linguistici

a) presiedono e dirigono la Segreteria del rispettivo gruppo linguistico;

b) possono essere solo membri dell'Associazione;

c) vengono eletti dai soli membri del proprio gruppo linguistico secondo le modalità da essi stessi stabilite;

d) durano in carica sei anni e possono essere rieletti più volte;

e) necessitano, per esercitare validamente il loro ufficio, della conferma da parte del Presidente dell'Associazione della loro elezione o rielezione.

f) In caso di morte, dimissioni o impossibilità dei medesimi all'adempimento delle loro funzioni, la Segreteria linguistica ne dia immediata comunicazione al Presidente e, sulla base delle indicazioni ricevute, avvii il procedimento per l'elezione di un nuovo Coordinatore, che dovrà essere confermato dal Presidente per poter esercitare validamente le sue funzioni.

§ 5. Le Segreterie dei gruppi linguistici

a) sono collegate alla Segreteria centrale per le attività che riguardano l'Associazione a livello internazionale;

b) curano l'iscrizione all'Associazione degli aderenti della lingua specifica.
Di essa danno immediata comunicazione alla Segreteria centrale, inviando copia della documentazione richiesta dall'Art. 7 § 1 dello Statuto, e, in caso di accettazione da parte del Presidente dell'iscrizione, conservano in apposito archivio una copia del documento di cui all'Art. 7 § 3, trasmettendo l'altra copia al socio interessato;

c) informano la Segreteria centrale dell'avvenuta morte dei soci appartenenti al gruppo linguistico o della loro decadenza secondo l'Art. 8 § 1 dello Statuto;

d) curano la traduzione e la distribuzione dei sussidi dell'Associazione;

e) fissano, in accordo con la Presidenza, la quota di appartenenza all'Associazione, tenendo conto delle spese di funzionamento proprie e di quelle generali dell'Associazione.

§ 6. Qualora il bene dei soci di un'area linguistica lo richieda, alla loro impossibilità di esprimere un Coordinatore e/o di costituire una Segreteria propria, il Presidente dell'Associazione, udito il proprio Consiglio, potrà temporaneamente supplire assumendo personalmente le funzioni di Coordinatore e, se necessario, assegnando alla Segreteria centrale i compiti della Segreteria linguistica.

Art. 22 - Funzioni degli organi centrali di governo.

§ 1. Il Presidente

a) ha la funzione di rappresentare l'Associazione nell'ambito ecclesiale e civile;

b) è il primo responsabile dello svolgimento delle attività specifiche dell'Associazione, di cui al Titolo III;

c) sovrintende all'amministrazione dell'Associazione;

d) ha la potestà di ammettere all'Associazione in qualità di membro o di aggregato chi ne fa domanda a norma dell'Art. 7, come anche di dimettere un socio secondo il disposto dell'Art. 8.

e) inviare alla Congregazione per il Clero una Relazione annuale circa l'andamento dell'Associazione, oltre a quanto da lui ritenuto meritevole di attenzione da parte del Dicastero.

§ 2. Il Vicepresidente ha la funzione:

a) di coadiuvare il Presidente in tutte le sue funzioni;

b) di rappresentarlo e sostituirlo qualora fosse impedito o impossibilitato all'adempimento delle medesime.

§ 3. Il Consiglio

a) ha la funzione di aiutare il Presidente nell'individuare e nel determinare le modalità concrete per l'adempimento dei fini associativi;

b) si esprime unicamente con voto consultivo a norma del diritto;

c) è convocato dal Presidente in sessione ordinaria una volta all'anno, e in sessione straordinaria quando lo riterrà necessario o a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio.

d) Sia per la convocazione dei Consiglieri, sia per lo svolgimento delle sessioni del Consiglio, si possono adoperare, qualora il Presidente lo ritenga utile, strumenti tecnologici (ad esempio videoconferenza) che consentano un contatto e interazione in tempo reale fra il Presidente e il gruppo dei Consiglieri.

§ 4. L'Amministratore o Economo

a) svolge le sue funzioni sotto la sovrintendenza del Presidente e secondo le sue direttive;

b) presenta un rendiconto annuale al Consiglio e uno al Convegno biennale Internazionale dell'Associazione;

c) riceve il rendiconto annuale della gestione economica delle Segreterie dei gruppi linguistici.

Art. 23 - Elezioni e nomine del servizio di governo

§ 1. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene ogni sei anni (cfr. Art. 20 § 2) nel contesto del Convegno Internazionale, nel luogo scelto dal Presidente dopo avere udito il suo Consiglio. Le elezioni si tengano possibilmente a metà del Convegno.

§ 2. Hanno voce attiva e passiva tutti i membri dell'Associazione a partire dal terzo anno dall'accettazione dell'iscrizione all'AIE. I nominativi dei membri di voce attiva e passiva saranno comunicati dalla Segreteria Centrale prima dell'assemblea elettiva tramite elenco esposto.

§ 3. Almeno cinque mesi prima della data del Convegno Internazionale in cui procedere all'elezione del Presidente e del Vicepresidente, il Presidente in carica convochi tutti coloro che hanno diritto a votare a norma del presente Statuto. La convocazione può essere fatta con avviso pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Associazione (Lettera Circolare). Nel rispetto del disposto dal can. 166 §§ 2 e 3 del CIC, le altre questioni riguardanti l'atto e il contenuto della convocazione siano risolte dal Presidente dopo avere udito il suo Consiglio.

§ 4. Fatto salvo ciò che è stabilito dal presente articolo, spetta al Presidente in carica, dopo avere udito il suo Consiglio, decidere e mettere in atto tutti gli accorgimenti procedurali più opportuni perché le stesse elezioni possano svolgersi nel modo più libero, più rapido e più proficuo per l'Associazione.

§ 5. Compiuta legittimamente la convocazione, nelle elezioni del Presidente e del Vicepresidente ha valore di diritto ciò che è stato approvato dalla maggioranza assoluta dei presenti, anche se pochi. Dopo due votazioni invalide, si voti per i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Dopo la terza votazione, se persiste la parità, si ritenga eletto il più anziano in età dei due.

§ 6. Circa le varie modalità con cui possono avvenire le elezioni, restano escluse:

- **a)** il compromesso (cfr. can 175 del CIC);
- **b)** il voto per corrispondenza;
- **c)** l'esprimere il proprio voto per procura, ovvero delegando un altro membro dell'Associazione al proprio posto.

§ 7. Il Presidente e il Vicepresidente eletti devono, se presenti, comunicare immediatamente se intendono accettare o no l'elezione. Nel caso in cui gli eletti non siano presenti al Convegno, il Presidente dell'assemblea elettiva ha il dovere di comunicare immediatamente all'eletto la sua elezione, servendosi anche delle nuove tecnologie di

comunicazione. Una volta ricevuta la notizia, l'eletto ha il dovere di far sapere immediatamente al Presidente dell'assemblea elettiva se accetta o no l'elezione, usando a tal scopo gli stessi mezzi di comunicazione.

§ 8. Nell'eventualità che il Presidente sia impedito o impossibilitato all'adempimento delle sue funzioni, il Vicepresidente lo sostituisce a norma dell'Art. 22 § 2. Passati tre mesi, qualora l'impedimento o l'impossibilità fossero tali da far ragionevolmente pensare ad una situazione permanente, il Vicepresidente convocherà il Consiglio dell'Associazione, che dovrà riunirsi e che agirà a modo di collegio a norma del can. 119. Se, a giudizio del Consiglio, l'impedimento o l'impossibilità fossero ritenute permanenti, il Vicepresidente assume a tutti gli effetti l'ufficio di Presidente ad interim. Il nuovo Presidente e i Consiglieri dell'Associazione provvederanno poi immediatamente ad eleggere un nuovo Vicepresidente, sempre a norma del can. 119, scegliendolo tra i membri del Consiglio. Dette cariche resteranno in vigore per tutto il tempo che precede l'ordinaria Assemblea elettiva dell'Associazione.

§ 9. Al verificarsi delle situazioni di cui al paragrafo precedente, il Presidente ad interim ne informi al più presto il competente Dicastero della Curia Romana e ne dia tempestiva comunicazione ai soci mediante il bollettino ufficiale dell'Associazione (Lettera Circolare).

§ 10. Le procedure di cui ai §§ 9 e 10 del presente articolo si applicano anche al caso di dimissioni volontarie del Presidente.

Art. 24 - Amministrazione dei beni.

§ 1. L'Associazione non ha scopi di lucro. Può possedere unicamente i beni necessari per l'adempimento dei suoi fini specifici, ed è tenuta ad amministrare solo il denaro indispensabile ai medesimi a norma del diritto.

§ 2. Ogni due anni l'Amministratore o Economo renderà noto il bilancio economico dell'Associazione a tutti i suoi membri riuniti nel Convegno Internazionale.

§ 3. Fatte salve le esigenze della giustizia, i servizi prestati dai soci all'Associazione sono, in genere, da ritenersi volontari e quindi non soggetti a retribuzione. Situazioni particolari saranno decise dal Presidente, dopo avere udito il parere del suo Consiglio.

TITOLO V
MUTAZIONE DELLO STATUTO

Art. 25 - Il presente Statuto potrà essere modificato con decisione dell'Assemblea Internazionale approvata da due terzi dei membri in essa presenti e aventi voce attiva nelle elezioni dell'Associazione.

Art. 26 - Per la convocazione di quanti hanno diritto ad esprimersi su proposte di mutazione dello Statuto, si seguano le disposizioni dello stesso in tema di convocazione per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente. Nell'atto della convocazione si abbia cura di informare adeguatamente i membri dell'Associazione sulla materia circa la quale si dovrà deliberare durante l'Assemblea Internazionale.

Art. 27 - Circa il modo di raccogliere i voti ci si attenga a ciò che il presente Statuto stabilisce in materia di elezioni del Presidente e del Vicepresidente. Ulteriori questioni procedurali siano decise dal Presidente udito il parere del suo Consiglio.

Art. 28 - Eventuali modifiche apportate allo Statuto entrano in vigore una volta ricevuta l'approvazione da parte del competente Dicastero della Santa Sede.

TITOLO VI
ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29 - L'Associazione si estingue nei modi previsti dai canoni 120 § 1 e 326 § 1 CIC. Per lo scioglimento dell'Associazione occorre la decisione favorevole dell'Assemblea internazionale approvata con due terzi dei voti dei membri presenti. Tale decisione, per essere valida, deve ricevere l'approvazione del competente dicastero della S. Sede.

Art. 30 - Devoluzione dei beni.

§ 1. I beni dell'Associazione estinta vengono devoluti ad un'altra Associazione istituita con finalità analoghe, salvo i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti secondo il can. 326 § 2 CIC.

§ 2. I membri dell'Associazione designano tale Associazione con votazione nella medesima assemblea in cui viene approvata l'estinzione. Per questa fattispecie ci si attenga al disposto del can. 119, 2, eccetto ciò che detto canone stabilisce circa la presenza della maggioranza di coloro che devono essere convocati. Compiuta legittimamente la convocazione, ha valore di diritto ciò che è stato approvato dalla maggioranza assoluta dei presenti anche se pochi.

§ 3. Nel caso in cui i membri, per qualunque motivo, non adempiano a tale designazione, la scelta viene demandata al competente Dicastero della Santa Sede.

Vaticano, 16 luglio 2018
Memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

INDICE

Presentazione nuovo Statuto 3

Lettera della Congregazione per il Clero 5

Statuto dell'Associazione Internazionale Esorcisti 7

Titolo I – Scopi dell'Associazione 7

Titolo II – Appartenenti dell'Associazione 8

Titolo III – Attività dell'Associazione 12

Titolo IV – Governo dell'Associazione 14

Titolo V – Mutazione dell'Associazione 20

Titolo VI – Estinzione dell'Associazione 20

Finito di stampare settembre 2018
Mediagraf SpA - Noventa Padovana (PD)